



Gentil Sig.a
ELISABETTA WOLF

**SINDACO del Comune di
CALDONAZZO**

Caldonazzo, 15 maggio 2021

MOZIONE:

Interventi per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili

La presente proposta di mozione è diretta a stimolare e promuovere, nel nostro territorio comunale, lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che coinvolgano direttamente nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione sia di comunità energetiche rinnovabili (CER) sia di sistemi di autoconsumo collettivo.

PREMESSO CHE

- l'impulso normativo relativo a tali fenomeni è di origine europea. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), infatti, nel promuovere le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, detta un preciso indirizzo agli Stati membri affinché *“le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile”*;
- a tal fine, la disciplina comunitaria ha introdotto il concetto di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili prevedendo che gli stessi possano associarsi agendo collettivamente o costituendo comunità di energia rinnovabile. Tali forme di autoconsumo collettivo possono esercitare le attività delineate rispettivamente dagli articoli 21 e 22 della direttiva RED II tra cui: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, scambiare all'interno della stessa comunità l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità, accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;
- l'iter di recepimento della direttiva RED II nell'ordinamento italiano è ancora in corso, ma, nelle more del completo recepimento della normativa comunitaria previsto entro giugno 2021, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha regolato, all'articolo

42-bis, l'“Autoconsumo da fonti rinnovabili” introducendo una disciplina transitoria delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo;

- sono seguiti i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (“ARERA”), che, con il DCO 112/2020/R/eel e la successiva delibera ARERA 318/2020/R/EEL, hanno definito la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile;
- il completo recepimento della direttiva RED II è previsto entro giugno 2021, ma l'avvio della fase transitoria e il tempestivo intervento dell'ARERA hanno reso disponibile l'infrastruttura normativa e regolatoria per consentire ai cittadini italiani, già oggi, di associarsi in forme di autoconsumo collettivo ovvero costituire una comunità di energia rinnovabile, intervenendo in anticipo rispetto agli altri Paesi europei e facendo dell'Italia un esempio d'avanguardia;
- in particolare, l'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe disciplina:
 - (i) l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, attivabile all'interno dello stesso edificio e condominio;
 - (ii) la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del citato l'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe, si definiscono autoconsumatori di energia rinnovabile i soggetti che si trovano nello stesso edificio, compresi i condomini, e che si associano al fine di produrre, consumare, immagazzinare, vendere ovvero scambiare l'energia prodotta all'interno del proprio sito;
- per comunità energetica si intende un soggetto giuridico che (i) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, (ii) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese, dunque, le amministrazioni comunali, e (iii) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri alle aree locali in cui opera, ovvero profitti finanziari;
- riguardo alla natura giuridica, tali entità possono ben configurarsi come associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato od organizzazione senza scopo di lucro;
- in entrambi i casi (comunità energetiche o autoconsumo collettivo), i soggetti sono tenuti ad agire collettivamente ed a operare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - taglia e data di entrata in esercizio degli impianti: sono ammessi solo impianti di generazione da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW, che entrino in esercizio tra il 1 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Milleproroghe) ed i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva RED II;
 - vincolo di prossimità:

- nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione dei suddetti impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
 - nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio;
- contemporaneità tra autoconsumo e condivisione: l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro o presso gli edifici o condomini di cui al punto precedente;
- in entrambi i casi, i clienti finali partecipanti:
 - mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia;
 - possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
 - regolano i propri rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto ai precedenti due punti e che individua univocamente un "soggetto delegato", responsabile del riparto dell'energia condivisa dagli stessi clienti finali partecipanti. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici GSE SpA ("GSE");
- con Delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, l'ARERA ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di una comunità di energia rinnovabile;
- con successivo DM 16 settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo e nelle comunità di energia rinnovabile;
- il quadro normativo della disciplina incentivante è stato completato con la pubblicazione delle "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" con cui il GSE ha dato seguito a quanto sopra stabilito disciplinando le modalità concrete di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile.
- in particolare, l'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai clienti finali) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. La tariffa incentivante, riconosciuta in forma di tariffa premio per un periodo di 20 anni, è pari a:
 - (i) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

- (ii) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile;
- per entrambe le configurazioni, in aggiunta alla tariffa incentivante sopra riportata, il GSE riconosce altresì:
 - (i) un contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa pari a 9 €/MWh (a titolo di restituzione di componenti tariffarie non applicabili all'autoconsumo in sito); e
 - (ii) un corrispettivo a titolo di remunerazione dell'energia elettrica se si opta per l'accesso al servizio di ritiro dedicato (in alternativa alla vendita sul libero mercato);
- tali incentivi sono cumulabili, senza limitazioni, con la detrazione fiscale del 50% (art. 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi);
- è ammessa la fruizione della detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per i soli impianti fotovoltaici e nei limiti della quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW; in tal caso, l'incentivo sarà riconosciuto dal GSE per la quota di potenza eccedente la potenza di 20 kW mentre il contributo di valorizzazione di 9€/MWh verrà riconosciuto a tutta l'energia elettrica condivisa, senza limitazioni,

DATO ATTO CHE

- la presente proposta di mozione, seguendo le sperimentazioni già avviate in altre amministrazioni locali, in attuazione della citata normativa nazionale, è diretta a promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni comunali per la promozione e creazione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo;
- già dalla stessa definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono, infatti, chiamate ad avere un ruolo attivo. Da definizione, infatti, la comunità energetica deve avere come obiettivi “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità” e natura giuridica quale “associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro”. Le comunità di energia rinnovabile sono collocate, pertanto, dal legislatore in un perimetro non profit e orientate ad un più ampio beneficio ambientale e sociale che travalica i confini della singola comunità energetica e si estende alla comunità locale di riferimento;
- molti Comuni si sono posti l'obiettivo di produrre nel proprio territorio una quantità di energia rinnovabile per soddisfare i propri consumi energetici;
- i Comuni possono sostenere la realizzazione dei progetti o porsi come supervisori o facilitatori degli stessi, fornendo valore aggiunto in termini di *reliability*, anche al fine del superamento del fenomeno “*nimby*”;
- le comunità energetiche consentono ai Comuni di sviluppare efficaci sinergie con il territorio in cui sono installati gli impianti di produzione di energia rinnovabile; in particolare, possono costituire lo strumento per garantire adeguato sostegno all'associazionismo locale e al terzo settore, generando risparmi per lo stesso ente e benefici per le associazioni, nonché per promuovere e sostenere un distretto del commercio o un'area artigianale, ovvero – in ambito urbanistico – come strumento per riqualificare una determinata area o combatterne lo spopolamento;

- la costituzione di comunità di energia rinnovabile da parte di un ente locale può, inoltre, consentire l'accesso all'energia a soggetti indigenti (sostituendo, così, forme di sussidio diretto nel pagamento della bolletta). A tal riguardo, alcuni Comuni hanno avviato progetti di *social housing* che prevedono l'utilizzo di comunità energetica per condividere l'energia prodotta, promuovere forme di solidarietà elettrica ed abbattere il costo dell'energia a cittadini in difficoltà;

RITENUTO NECESSARIO

- perseguire la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la decarbonizzazione, così contribuendo contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ed europei al fine di conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030;
- promuovere e sostenere prioritariamente gli strumenti che generano benefici diretti per il territorio e per la comunità;

SI CHIEDE DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA

1. a promuovere sia la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili a cui possano partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, sia l'autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovino nello stesso edificio e condominio, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati;
2. a favorire, a tal fine, l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili;
3. a favorire, altresì, la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al fenomeno delle comunità energetiche e/o dell'autoconsumo collettivo;
4. ad agevolare nel rispetto della normativa di riferimento l'utilizzo delle coperture degli edifici pubblici e di terreni non agricoli – compatibilmente con la massima attenzione alla tutela paesaggistica - per consentire l'installazione di impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo;
5. ad adottare protocolli di intesa tra Comuni limitrofi, al fine di garantire la massima diffusione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, costituite altresì su iniziativa di uno o più enti locali.

cons. Cesare Ciola

